



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA

Articolo 1 - Definizioni

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n.270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it); **Alta tensione:** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV; **Bassa tensione:** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV; **Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato; **Ciente o CLIENTE finale:** è la persona fisica o giuridica o amministrazione pubblica con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale e/o energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico; **Capacità Giornaliera impegnata Cg:** è la massima quantità giornaliera di gas che il CLIENTE può prelevare dalla rete nel Punto di Consegna e/o di riconsegna conferita presso la società di Trasporto; **Coefficiente C:** è il coefficiente di correzione dei volumi gas che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); **Codice del Consumo:** il Codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti è stato approvato con DLgs del 6 settembre 2005, n. 206; **Codice di condotta commerciale:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/COM 104/10, come successivamente modificato e integrato; **Codice in materia di protezione dei dati personali:** è il d.lgs. 196/03 n. 174 del 29 luglio 2003 come successivamente modificato e integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 disciplinante il trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche; **Codice privacy:** è un testo normativo organico disciplinante il trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche; **Condizioni Generali di contratto:** indica le Condizioni Generali di Contratto (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto; **Condizioni Tecnico Economiche:** indica le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che formano parte integrante del presente Contratto; **Contatore Elettronico (orario e per fasce):** è il contatore elettronico in grado di misurare l'energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie; **Contatore Tradizionale:** è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora; **Contratto:** indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), dalla modulistica recante le Condizioni Economiche (CTE), dalla Proposta di Contratto, dalle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a, a, g, del Codice di condotta commerciale; nota informativa per il CLIENTE finale, informazioni sui livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto; **Data di Efficacia:** indica la data di attivazione della Fornitura di cui all'art.5.1; Distributore gas: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d. lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di Fornitura del CLIENTE; Distributore energia elettrica: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **Fasce orarie:** l'energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3); Dig. N 196/2003; **Fornitore:** Compagnia Energetica Italiana S.p.A. a Socio Unico con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano. Recapiti telefonici tel. +39 02.00695801 – fax +39 02.00695899. E-mail: business@compagnia-energetica.it; PEC: pec@pec.compagnia-energetica.it; **Gestore del Mercato Elettrico (GME):** organizza e gestisce i mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali (www.mercatoelettrico.org); **Glossario della bolletta per la Fornitura di gas naturale:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM e 463/2016/R/COM in vigore dall'1 gennaio 2017; **Glossario della bolletta per la Fornitura di energia elettrica:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM, 463/2016/R/COM, 782/2016/R/EEI, 129/2017/R/COM e 849/2017/R/COM in vigore dall'1 gennaio 2018; **Impresa di Trasporto:** indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente; **Interessato:** è la persona fisica o giuridica o amministrazione il cui dato personale è tutelato dalla vigente normativa in materia di privacy che si identifica con il CLIENTE; **KWh:** è l'unità di misura dell'energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh; **Mark to Market:** è il valore di mercato, che se positivo, verrà addebitato dal Fornitore al CLIENTE ed è determinato come differenza tra il prezzo di vendita originario e l'attuale prezzo di mercato (prezzi forward per il periodo osservato di mancata fornitura) moltiplicato per la differenza fra il volume mensile effettivamente prelevato e il volume mensile contrattuale; **Media tensione:** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV; **Misuratore:** indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico; **PDR:** indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico-Economiche(CTE), parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione; **PFDR:** è l'indice, espresso in €/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevata da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. L'indice PFDR, viene convertito in c€/Smc moltiplicando per un fattore di 3,81 GJ/Smc; **POD:** è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal CLIENTE finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia Fornitore; **Potenza disponibile:** è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il CLIENTE finale sia disallineato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente; **Potenza impegnata:** è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal Fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del CLIENTE al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati; **Prezzo fisso:** indica il prezzo della sola materia prima fissato ed invariabile nel periodo di validità delle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE); **Proposta di contratto:** è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore; **PUN:** i valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) sono pubblicati sul sito del Gestore del Mercato Elettrico (<http://www.mercatoelettrico.org>); **RDDG:** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019; **Responsabile del trattamento dei dati personali:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal Titolare del trattamento; **Servizio di default:** è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di Fornitura non sia fisicamente disallineato o trovi un Fornitore; **Servizi di ultima istanza gas:** sono i servizi erogati dal Fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; **Servizio di maggior tutela:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; **Servizio di salvaguardia:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela; **Sil:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; **Smc:** lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica); **Terna:** è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **TIC:** è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; **TICO:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; **TIF:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; **TIMOE:** è il Testo integrato morosità elettrica; **TIQE:** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023; **TIQV:** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; **Titolare del trattamento:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie; **TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

2.1 Il Contratto ha per oggetto la Fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall'Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE quest'ultime prevalevano.

2.2 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e di spacciamento dell'energia elettrica e/o per il servizio di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.

2.3 Il Fornitore, si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o il gas naturale destinati all'indirizzo di Fornitura indicato nella "Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici" e/o nella "Proposta di Contratto per la Fornitura di gas naturale ai clienti finali con Partita IVA" (di seguito denominate "Proposta di Contratto" o "Proposta") che unitamente alle Condizioni Tecnico-Economiche (di seguito "CTE"), o e alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "Condizioni Generali") costituiscono il "CONTRATTO", per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla Fornitura di energia elettrica/gas naturale.

Articolo 3 - Conclusione del Contratto

3.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, delle CTE relative alla specifica somministrazione, nonché delle presenti CGC, il CLIENTE formula al Fornitore una proposta volta alla conclusione del Contratto che sarà irrevocabile per un periodo di 45 giorni solari.

3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, la facoltà di comunicare a mezzo raccomandata, tramite PEC, SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal CLIENTE. In ogni caso, il Fornitore ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta. Il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è interamente sostenuto dal Fornitore.

3.3 Il Fornitore è in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della stessa, deve inviare al CLIENTE una conferma dell'avvenuta conclusione del contratto.

3.4 Il Fornitore si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di non accettare la proposta sottoscritta dal CLIENTE e non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, ad esempio per le seguenti ipotesi:

- a. iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- b. sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;
- c. mancato ottenimento da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
- d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi;
- e. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;
- f. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente;
- g. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;
- h. il Distributore o il SIL (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati;
- i. (valido per la sola Fornitura di energia elettrica) il CLIENTE provenga dal regime di Salvaguardia;
- j. (valido per la sola Fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal Fornitore di Default o di Ultima Istanza;
- k. la Fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto;
- l. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
- m. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;
- n. il punto di Riconsegna non sia accessibile.

Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con riferimento ad una sola Fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di alcuni POD /PDR.

3.5 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SIL (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni:

- a. se la Fornitura è sospesa per morosità;
- b. il mercato di provenienza;
- c. le date di eventuali richieste di sospensione della Fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione;
- d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore;
- e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna;
- f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo.

In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.6 In qualunque momento, il Fornitore su richiesta scritta del CLIENTE può trasmettere copia integrale del Contratto, a spese del CLIENTE stesso.

3.7 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica Fornitura da parte del CLIENTE.

Articolo 4 - Gestione della somministrazione e mandati

4.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda ad inoltrare la comunicazione di recesso dalla presente somministrazione al relativo Fornitore, ove esistente, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Compagnia Energetica Italiana S.p.A. potrebbe collaborare al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al CLIENTE in forma scritta.

4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:

- i) in caso di sostituzione del precedente Fornitore al medesimo PDR ovvero;
- ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i).

Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il CLIENTE, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in Fornitura nell'ambito del servizio di default (costi come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il Fornitore di default stesso.

4.3 Per la Fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario.

4.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l'esecuzione del suddetto mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1715 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'Allegato B della Del. ARERA 348/07 e s.m.i.

Articolo 5 - Attivazione della somministrazione

5.1 L'attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE tramite posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore.

5.2 Resta inteso che l'attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini indagabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'attivazione della somministrazione è subordinata all'avvenuto perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli altri servizi di rete.

5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l'attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.

5.4 L'attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:

- a. l'assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all'Impresa di Distribuzione;
- b. per la Fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell'Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l'attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell'Impresa di Distribuzione;
- c. per la Fornitura di energia elettrica, all'attivazione da parte dell'Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la Fornitura (allaccio);
- d. la completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio.

5.5 Nel caso di fornitura sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla Fornitura attivata, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata AR. Il recesso sarà efficace dal secondo mese successivo alla ricezione di tale comunicazione.

Articolo 6 - Durata e Recesso

6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, con decorrenza dalla/e rispettiva/e data/e di inizio effettivo della somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas.

6.2 Il CLIENTE domestico o alimentato in Bassa tensione e/o con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, conformemente alle tempistiche previste dall'Allegato A della Del.302/2016/R/Com e s.m.i., ha la facoltà di: a) recedere in qualsiasi momento dal Contratto per cambiare fornitore; in tal caso il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SIL entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore; b) recedere per disattivare il punto di fornitura con un preavviso di 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

6.3 Il CLIENTE con consumi superiori a 200.000 Smc/anno e/o alimentato in Media tensione o Alta tensione, anche qualora sia titolare di un solo sito connesso in Media tensione o Alta tensione, ovvero in caso di un PDR il cui consumo sia superiore a 200.000 smc/anno, potrà recedere dal Contratto con almeno un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto all'ultimo giorno di validità delle CTE in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle CTE. In caso di cambio fornitore il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal Cliente finale, esercita il recesso per conto del medesimo Cliente mediante invio della richiesta di switching al SIL. In alternativa, il Cliente con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno ovvero con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime CTE, può comunicare la sua volontà di recedere dal CONTRATTO di fornitura in essere direttamente al venditore uscente. In ipotesi, invece, di recesso esercitato per disattivare il punto di fornitura, il Cliente finale dovrà inoltrare direttamente la comunicazione di recesso all'indirizzo del Fornitore indicato nella Richiesta mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC. Comunicazioni inoltrate con mezzi diversi o ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ai fini del rispetto dei termini di preavviso anche in relazione a quanto previsto al successivo comma.

6.4 (Per le sole Pubbliche Amministrazioni) Le Pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno (3) tre mesi dalla data di cambio venditore, da comunicarsi al Fornitore entro l'ultimo giorno del mese precedente e tre (3) mesi di preavviso, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Firma _____

6.5 Il Fornitore ha la facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, invandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata, ovvero PEC, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi.

6.6 Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

6.7 Resta inteso che, in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dal precedente punto 6.3, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva la facoltà di fatturare al CLIENTE, per ciascuna Fornitura per la quale è stato esercitato tale diritto, una penale determinata come segue:

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 50 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata Fornitura, pari a Euro 5 per KW di potenza disponibile;

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata Fornitura, pari a Euro 10 per KW di potenza disponibile;

- per le forniture di gas naturale la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 ed un importo variabile di Euro 0,25 per ogni Smc calcolato in base al consumo medio stimato degli ultimi 12 mesi, per ogni mese di mancata Fornitura.

6.8 Per le forniture gas, nel caso in cui il venditore subentrante al Fornitore non effettui il trasferimento parziale e/o totale delle capacità giornaliere contrattuali (Cg), il Fornitore applicherà al CLIENTE il costo dei corrispettivi dovuti dal trasportatore per le capacità conferite Cg (termine fisso mensile) ed indicati nel Codice di trasporto in vigore.

Articolo 7 - Condizioni economiche

7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CTE.

7.2 Per la Fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al CLIENTE gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente relativa ad oneri aggiuntivi come definiti da ARERA e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Verranno addebitati i corrispettivi se elencati nella CTE, come di seguito: a. corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA), pari a 8€/mese/PdR; b. corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CCP), pari a 0,0219 €/Smc; c. corrispettivo di compensazione del Rischio di Approvvigionamento (CrA), pari a 0,0145 €/Smc. Saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l'IVA.

7.3 Per la Fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al CLIENTE verranno fatturate: a. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore competente; b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Del. ARERA 111/06; c. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di bilanciamento a forfait pari a 0,0035 €/kWh; d. per le sole forniture relative a siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.; e. eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del CLIENTE per pregresse forniture di energia elettrica; f. corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA) pari a 5 €/mese/POD; g. corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CCP), pari a 0,00219 €/kWh. h. corrispettivo di compensazione del rischio di approvvigionamento (CrA), pari a 0,00235 €/kWh; i. imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA. In ogni caso, tutto quanto precede verrà indicato e integrato in maniera specifica nelle CTE di ciascuna offerta.

7.4 In conformità a quanto previsto dall'art.18 delle CGC qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti da ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita da ARERA. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.

7.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.

7.6 Salvo che le CTE non prevedano espressamente l'immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al CLIENTE con preavviso non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE.

7.7 (articolo specifico per la sola Fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misurare non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie.

7.8 Il CLIENTE con un consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno che ha sottoscritto una CTE a prezzo fisso e/o Pfor, se al termine del periodo di Fornitura i volumi prelevati sono superiori al 115% del volume contrattuale "Va", volume indicato nella Proposta di Contratto, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al Fornitore il "mark to market", se positivo, del presente Contratto, inteso come differenza tra il prezzo fisso e/o Pfor contrattuale e il valore di sbilanciamento pubblicato da Snam Rete Gas, moltiplicato per la differenza fra il volume mensile effettivamente prelevato e il volume mensile contrattuale. Il CLIENTE alimentato in Media tensione o Alta tensione, anche qualora sia titolare di un solo sito connesso in Media tensione o Alta tensione e che ha sottoscritto una CTE a prezzo fisso, se al termine del periodo di Fornitura ha prelevato volumi superiori al 115% del volume contrattuale "Va", volume indicato nella Proposta di Contratto, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al Fornitore il "mark to market", se positivo, inteso come differenza tra il prezzo fisso contrattuale e il valore a consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in Euro/kWh, definito dal GME (www.mercatoelettrico.org) maggiorato di uno spread pari a 0,010 Euro/kWh, moltiplicato per la differenza fra il volume mensile effettivamente prelevato e il volume mensile contrattuale.

7.9 Il CLIENTE con un consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno, che ha sottoscritto una CTE a prezzo fisso e/o Pfor, se al termine del periodo di Fornitura i volumi prelevati sono inferiori al 85% del volume contrattuale "Va", volume indicato nella Proposta di Contratto, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al Fornitore il "mark to market", se positivo, del presente Contratto, inteso come differenza tra il prezzo fisso e/o Pfor contrattuale e il valore di sbilanciamento pubblicato da Snam Rete Gas, moltiplicato per la differenza fra il volume mensile effettivamente prelevato e il volume mensile contrattuale. Il CLIENTE alimentato in Media tensione o Alta tensione, anche qualora sia titolare di un solo sito connesso in Media tensione o Alta tensione e che ha sottoscritto una CTE a prezzo fisso, se al termine del periodo di Fornitura ha prelevato volumi inferiori al 85% del volume contrattuale "Va", volume indicato nella Proposta di Contratto, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere al Fornitore il "mark to market", se positivo, inteso come differenza tra il prezzo fisso contrattuale e il valore a consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in Euro/kWh, definito dal GME (www.mercatoelettrico.org) maggiorato di uno spread pari a 0,010 Euro/kWh, moltiplicato per la differenza fra il volume mensile effettivamente prelevato e il volume mensile contrattuale.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

7.11 Il CLIENTE si impegna a sostenere tutti gli oneri e i costi addebitati dal Distributore al Fornitore per ciascuna prestazione relativa ad attivazione e disattivazione della Fornitura/ volta/ra/ subentro/ riattivazione o disattivazione della Fornitura per morosità / variazione di potenza. Inoltre il CLIENTE riconoscerà altresì al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 35,00 (euro trentacinque/00) per la copertura degli Oneri Amministrativi per ciascuna prestazione richiesta indicata nell'allegato "Costi e Prestazioni aggiuntive" consultabile al sito www.compagnia-energetica.it. Nel caso di ulteriori richieste tecniche inerenti la Fornitura, non precedentemente esplicitate, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE i costi che le saranno attribuiti dal Distributore.

considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest'ultima.

9.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.

9.3 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall'Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia.

Articolo 10 - Modalità di prelievo e di impiego del gas (articolo specifico per la sola Fornitura di gas)

10.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del Distributore del gas, in ogni caso il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore.

10.2 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

10.3 Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.

10.4 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso.

10.5 Salvo diversa indicazione nelle CTE, il Fornitore non fornisce alcuna copertura assicurativa dei danni sofferti dal CLIENTE o della sua responsabilità civile derivante dall'uso del gas naturale.

Articolo 11 - Apparecchiature (articolo specifico per la sola Fornitura di gas)

11.1 Sono impianti e apparecchi del CLIENTE quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso.

11.2 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.

11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al CLIENTE per l'adeguamento degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall'art.17 v).

Articolo 12 - Fatturazioni e pagamenti

12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i., allegato "A" Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.

12.2 La fattura viene emessa in formato elettronico. Il CLIENTE potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture. L'attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l'apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L'attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio gratuito delle fatture in formato elettronico.

12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall'art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. "procedura SDD"), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore.

12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.

12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fatture per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

12.7 Qualora, in corso di vigenza del presente contratto, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle fatture o il rimborso di crediti eventualmente maturati, in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti, potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito www.compagnia-energetica.it.

Articolo 13 - Morosità

13.1 In caso di omesso o ritardato pagamento, anche parziale, di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi del D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per la predisposizione e l'invio dei solleciti di pagamento delle fatture.

13.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitali o interessi); il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.

13.3 In caso di morosità rispetto all'ordine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 12, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al CLIENTE, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o mediante PEC, un preavviso di sospensione della Fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento ("Comunicazione di Costituzione in Mora" come disciplinata dal TIMG o TIMOE).

13.4 A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna di gas naturale disalimentabile e/o punto di prelievo di energia elettrica in media tensione ("MT") disalimentabile, il Fornitore, avrà la facoltà di richiedere la sospensione della Fornitura, decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla data di emissione della Comunicazione di Costituzione in Mora.

13.5 Nel caso di CLIENTE alimentato in bassa tensione ("BT") disalimentabile, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere la sospensione della Fornitura, decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora mediante raccomandata a/r o PEC, decorsi i quali verrà effettuata la riduzione della potenza disponibile (pari al 85%). Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

13.6 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la Fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della Fornitura nel limite dell'ammontare previsto da AREPA.

13.7 Una volta sospesa la Fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del CLIENTE, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SIL la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.

13.17 (Comma specifico per la sola Fornitura di gas naturale) In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione della Fornitura, il Fornitore trasmetterà al Distributore copia della documentazione attestante la morosità del CLIENTE, copia del contratto e della sua risoluzione.

Art. 14 - Cessione del Contratto di Fornitura

14.1 Il CLIENTE acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell'art.2359 c.c. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.

14.2 Fatto salvo quanto previsto all'art.14.1 di cui sopra, il presente Contratto potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti, ivi inclusi i casi di operazioni di cessione, usufrutto, affitto d'azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE non domestico.

14.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s'impegna sin d'ora ad accettare, come accetta, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.

Articolo 15 - Garanzie e Deposito Cauzionale

15.1 Qualora il CLIENTE abbia una potenza disponibile superiore a 16,5 Kw di energia elettrica o un consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al CLIENTE il rilascio, a garanzia del pagamento e delle obbligazioni tutte o in parte al Contratto, di una fidejussione bancaria a prima richiesta e con testo gradito al Fornitore, pari al valore di tre mensilità di consumo attribuibile al periodo di maggior consumo sulla base dei prelievi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione della Proposta di Contratto, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, ovvero, a discrezione del Fornitore, di un deposito cauzionale di pari importo, con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il CLIENTE sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ovvero entro il diverso termine indicato dal Fornitore.

15.2 Qualora il CLIENTE abbia una potenza disponibile inferiore a 16,5Kw di energia elettrica ovvero un consumo di gas naturale inferiore a 200.000 Smc/anno, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) così rispettivamente commisurato:

i) per quanto riguarda la Fornitura di gas naturale pari a Euro 30,00 fino a 500 mc, Euro 90,00 da 501 mc a 1500 mc, pari a Euro 150,00 da 1.501 mc a 2.000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2.501 mc a 5.000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte;

ii) per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza contrattuale nei casi di usi diversi ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA/gas 229/01 e della Del. ARERA/elt 200/09 e s.m.i.

15.3 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (fidejussione, ovvero deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui agli artt.15.1 e/o 15.2, le stesse dovranno essere ricostituite dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, indipendentemente dal consumo annuo del CLIENTE, avrà facoltà di richiedere ulteriori garanzie, rispetto a quelle già dovute, anche in caso di pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo anche in caso di annullamento totale/parziale del plafond da parte del factor o della assicurazione, mutamento in pejus del rating creditizio del CLIENTE etc. Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Articolo 16 - Responsabilità

16.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione del gas e/o dell'energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi.

16.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.

16.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.

16.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.

16.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

16.6 Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del CLIENTE.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

17.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi:

i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l'applicazione degli interessi di mora;

ii) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell'art.15.2;

iii) iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

iv) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie da parte del CLIENTE se richieste e dovute ai sensi dell'art.15 delle CGC;

v) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per vie legali;

vi) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt.10 e 11 delle CGC;

vii) qualora sia presente il corrispettivo di morosità CMOR a carico del Fornitore per richieste di indennizzo in un periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data di switch out dal precedente Fornitore uscente;

iv) qualora il CLIENTE provenga dal Regime di Salvaguardia.

17.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto a CLIENTE, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive.

17.3 Inoltre il Contratto si risolverà automaticamente in seguito alla disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al Contratto.

17.4 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del CLIENTE.

17.5 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del servizio di ultima istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.

Articolo 18 - Integrazioni e modifiche

18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.

18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.

18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta e/o via PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà:

i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;

ii) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;

iii) la decorrenza della variazione proposta;

iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all'art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;

v) l'illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

Articolo 19 - Comunicazioni e Reclami

19.1 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l'inoltro di reclami. Tale modulo, una volta compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Ufficio Reclami del Fornitore via email o fax ai recapiti indicati sul sito web del Fornitore (www.compagnia-energetica.it).

19.2 È fatta salva la possibilità per il CLIENTE di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga: nome e cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CTE e nella proposta di contratto.

19.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art.19.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Contratto dovranno essere inviati dal CLIENTE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web): Compagnia Energetica Italiana S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano.

19.4 Se il reclamo inoltrato dal CLIENTE al Fornitore riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA 153/2012/R/com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il CLIENTE ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.

19.5 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al CLIENTE ai sensi del Contratto sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità di cui al precedente art.19.3.

Articolo 20 - Registrazione dei dati e trattamento dei dati personali

20.1 Durante l'esecuzione del Contratto e per la durata dello stesso, il Fornitore potrà avvalersi del servizio di call center per contattare il CLIENTE. Secondo quanto previsto da ARERA e dalle vigenti normative in materia, il CLIENTE presta il proprio consenso a che si proceda alla registrazione dei suoi dati personali. Il CLIENTE presta altresì il proprio consenso a che eventuali chiamate effettuate da o per conto del Fornitore al numero di telefono indicato dal CLIENTE stesso nella proposta di contratto siano registrate limitatamente a quanto necessario per dare eventualmente evidenza del rapporto contrattuale nei limiti e per i fini previsti da ARERA. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;

20.2 I dati personali del CLIENTE, potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del CLIENTE, la progettazione e l'attuazione di iniziative commerciali da parte del Fornitore, di società terze per conto del Fornitore o di società terze per proprie finalità a cui il Fornitore abbia ceduto i detti dati, sondaggi, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta del Fornitore, effettuate direttamente dal Fornitore o da società terze per conto dello stesso, solleciti pagamento anche attraverso telefonate e/o l'invio di mail e/o di sms. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa in ordine all'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. La Policy Privacy è consultabile sul sito del Fornitore (www.compagnia-energetica.it).

20.3 Il trattamento da parte del Fornitore dei dati personali del CLIENTE avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ai fini della conclusione e/o esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con l'Impresa di Distribuzione e l'Impresa di Trasporto, soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie.

Articolo 21 - Legge applicabile e Foro competente

21.1 Il Contratto è stato redatto nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) e della normativa vigente applicabile. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati debbono intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Taliferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

21.2 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è il foro di Milano, salvo diversa inderogabile previsione.

21.3 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

Articolo 22 - Indennizzi automatici

22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella Fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l'Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.

22.2 Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l'indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.

22.3 Gli indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i.

22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l'invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del Distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.

22.5 Qualora il Distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.

22.6 La qualità commerciale dell'attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.

22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto, l'indennizzo automatico anche ricevuto dal Distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L'indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.

22.8 In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla Del. ARERA n.164/06 (di seguito "TIQV") il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.

22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari; 2) restituire al CLIENTE gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari; 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal CLIENTE.

22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest'ultimo è tenuto al versamento di un indennizzo pari a 20 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo l'indennizzo è di 20 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l'indennizzo è di 40 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l'indennizzo è di 60 Euro.

Articolo 23 - Risoluzione e cessazione amministrativa per morosità dei clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili

23.1 Non sono disalimentabili i Punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, più dettagliatamente descritto nell'articolo 23, comma 23.2 del TIMDE (allegato A, della delibera 258/2015/R/com e s.m.i. dell'ARERA).

23.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.10 delle CGC (Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.

23.3 L'eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.

23.4 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.